

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE ODV
Via Cervese, 2734
47521 Cesena (FC)
Codice fiscale 90018620402

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'organizzazione di volontariato denominata "**Associazione San Giuseppe ODV**" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale organizzazione di volontariato secondo la normativa prevista dagli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione San Giuseppe ODV ha sede in Cesena (FC). Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in coerenza esclusiva con gli ideali cristiani di solidarietà e quindi ispiratori di iniziative morali e sociali al servizio delle classi più deboli, aderendo ai principi della Dottrina Sociale e del Magistero della Chiesa Cattolica.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione svolge, in via principale, prevalentemente in favore di terzi e con particolare riferimento a famiglie bisognose, giovani generazioni ed anziani, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, conformemente al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione della diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. l);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. q);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. u).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- attivare iniziative di solidarietà al servizio delle classi sociali più deboli, con particolare riferimento a famiglie bisognose, giovani generazioni ed anziani;
- attivare iniziative di volontariato in campo culturale, sociale e formativo;
- promuovere, gestire e coordinare forme di aggregazione sociale e convivialità di minori ed anziani, sia in proprio, sia con la collaborazione di altre organizzazioni, associazioni di volontariato, enti del terzo settore e/o enti territoriali delegati alla funzione dalla Amministrazione Comunale;
- Tutelare il diritto alla sanità, alla salute e alla sicurezza sociale, in particolare afferenti a:
 - recupero funzionale e sociale delle persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa dipendenti;
 - prevenzione precoce, recupero e reinserimento sociale delle persone esposte a rischio o colpite da tossicodipendenza;
 - assistenza psicologica e sociale dei minori e delle persone anziane;
 - assistenza a domicilio o presso strutture sanitarie di persone ammalate e morenti;
- organizzare incontri, seminari e convegni relativi alle tematiche suddette;
- partecipare ad organizzazioni e concorrere alla realizzazione di iniziative che coltivino le tematiche suddette;
- organizzare centri di ricerca e indagine, nonché di studio delle tematiche sulla solidarietà e povertà;
- creare borse di studio per giovani studenti, gestire corsi educativi, dibattiti e qualsiasi altra manifestazione culturale, creando proposte e progetti di fattibilità per occasioni di nuovo lavoro, dando vita a iniziative per la valorizzazione di risorse umane;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali feste, convegni, laboratori ecc., incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzare e gestire alloggi sociali e residenziali temporanei diretti a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di persone in stato di bisogno di ogni tipo (psicologico, sociale, economico, salute, malattia ecc.)
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini e con enti che operano nell'ambito scolastico;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 4

- Associati -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 15 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra gli associati;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi, nonché gli eredi degli associati deceduti, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con la quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione degli associati all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti, nonché il Presidente del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare le linee programmatiche dell'attività associativa entro il 15 dicembre di ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione delle linee programmatiche dell'attività associativa, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno i tre quarti degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà degli associati. In terza convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno una settimana dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nessuno associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge, svolte dall'associazione;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza degli associati e deliberare sulle proposte di esclusione degli associati;

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed egli è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;

- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea degli associati, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea degli associati non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.

Firmato: Baldisserri Paolo

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Registrato a FORLI', il 27 giugno 2023 al n.4908 - Serie 1T - Esente

[illegible][illegible]